



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 7 agosto 2015, n. 306

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA), in catasto al Fg. 23 particella n. 140 per una superficie catastale di Ha 0.65,80, in ampliamento alle p.lle nn. 93, 94, 110, 111, 112, 139 e 202 del Fg. 23, autorizzata con Dec/Dir n. 79 del 29.09.2000 e provvedimento di proroga n. 124 del 23.09.2010.

Ditta D'ELIA Domenico - Via Donizetti,2 - S. Giorgio J. (TA). p. I.V.A.: 00976330738.

L'anno 2015, addì 7 del mese di Agosto, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 371, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 40 del 10/07/2015 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- In data 15.02.2005 prot. 38/MIN/209, il sig. D'ELIA Domenico, legale rappresentante dell'omonima Ditta con sede in S. Giorgio J. (TA) alla Via Donizetti n. 2 - p.IVA: 00976330738, chiedeva l'autorizzazione per la coltivazione sui terreni della p.lla 140 del Fg. 23 siti in località "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA), in ampliamento alla cava già autorizzata, ricadente sul Fg. di mappa n° 23 p.lle nn. 93, 94, 110, 111, 112, 139 e 202 autorizzata con Dec/Dir n. 79 del 29.09.2000 e successivo provvedimento di proroga n. 124 del 23.09.2010.

- L'intervento estrattivo che interessa la particella n. 140 del Fg. 23 su una superficie catastale di Ha 0.65.80, per uso sfruttamento cava di calcarenite, giusto contratto di comodato del 16.12.2014, registrato a Taranto il 17.12.2014 al n. 6328, per la durata di 10 anni, a partire dalla data di registrazione, in atti.

A seguito della richiesta di quest'Ufficio del 17.11.2005 prot. n. 38/MIN/1349 e del 17.10.2006 prot. n. 2357/A.ES. gli Enti preposti hanno espresso il loro parere:

- l'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Taranto con nota n. 1349 TEC. 1.6 del 04.04.2006, ha comunicato che la cava non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. n.3267/1923 e suo Regolamento;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Lecce - Brindisi - Taranto di Lecce con nota n. 11459 del 15.12.2005, ha comunicato che l'area in questione non è soggetta a vincoli di cui al D.L.vo n.42 del 22/01/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002, n. 37;

- L'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica - Ufficio Usi Civici con nota del 27.12.2008 prot. n. 945/UC comunicava che i terreni di cui alla richiesta non risultano gravati da uso civico;
- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 27.11.2006 prot. 0007510, comunicava "...che su dette aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità, con le N.T.A. del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Del. n. 39 del 30.11.2005.....";
- il Comune di Taranto con nota del 14.07.2005 prot. n. 6126 del Dirigente della Gestione del Territorio comunicava la pubblicazione del progetto in questione all'Albo Pretorio dal 08.03.2005 al 23.05.2005 e che non erano pervenute osservazioni in merito all'opera da realizzare;
- la Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto - con nota n. 15834 del 13.12.2006, esprimeva parere favorevole all'esercizio della cava in questione. Con nota del 28.04.2011 prot. n. 6188 la stessa Soprintendenza, in sede di CdS indetta dal Comune di Taranto - Direzione Ambiente e Qualità della Vita, chiedeva "alla Ditta la produzione della "carta del rischio", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, la cui realizzazione deve essere affidata ad archeologi di comprovata esperienza, il cui curriculum sarà sottoposto all'esame della scrivente e riservandosi la facoltà, in presenza di rinvenimenti, di richiedere varianti ai programmi di estrazione previste". Con successiva nota del 22.08.2013 prot. 10105, chiariva che gli interventi richiesti dovranno avere luogo con le seguenti modalità:
 - Lo scortico superficiale dovrà essere condotto a tagli successivi e con l'impiego di mezzo meccanico provvisto di benna liscia (priva di denti) e comunque secondo le indicazioni che saranno fornite dall'archeologo presente;
 - Dette attività dovranno svolgersi alla presenza continua di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente;
 - Rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza di questo Ufficio;
 - Per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza;
 - La data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno quindici giorni lavorativi al fine di poter programmare le attività di competenza; nel frattempo l'archeologo incaricato della sorveglianza prenderà immediato contatto con il funzionario RUP responsabile, per questa amministrazione, delle attività di tutela sul territorio dell'Isola Amministrativa di Taranto/B;
 - Al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento comprensivo della eventuale documentazione archeologica.
 - La Direzione Ambiente e Qualità della Vita dello stesso Comune, con Determina n. 172 del 26.06.2012, acclarata al ns. prot. AOO_160_20687 del 25.07.2012, ai sensi della L.R. 12.04.2001 n. 11 e s.m.i., in conformità a quanto rilevato e per le considerazioni e motivazioni esposte in premessa, esprime parere favorevole di VIA al progetto e per lo Studio d'Impatto Ambientale proposto dalla ditta D'ELIA Domenico, a condizione che venga realizzata prima dell'inizio dei lavori e sul perimetro della cava:
 - a) la recinzione con muri di concio di tufo per l'altezza di un metro con sovrastante rete metallica e paletti in ferro fino all'altezza di 2,20 m. dal p.c.;
 - b) la piantumazione di siepi frangivento in modo da formare una barriera continua alla diffusione delle polveri e delle rumorosità;
 - c) la canalizzazione a ridosso della recinzione per la corrivazione delle acque meteoriche;
- la destinazione d'uso finale della citata area di cui al progetto in esame deve essere medesima dello stato attuale, ovvero uso agricolo, pertanto si fa esplicita inibizione dell'uso di tale cava per futura attività di discarica di rifiuti;
- il recupero dell'area sbancata, posta come condizione irrinunciabile, per l'eliminazione di elementi

detrattori del territorio, dovrà avvenire con ricolmamento parziale dello scavo, con materiale del cappellaccio e di sfrido con sovrastante vespaio drenante di circa 1,5 m. e terreno vegetale di circa m. 0,80 al fine della riqualificazione paesaggistica del sito.

Tutto quanto determinato riveste carattere precludente e prescrittivo.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima in quanto trattasi di terreni in comodato per uso cava dalla stessa Ditta;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità alla modulistica pubblicata;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento alla ditta D'ELIA Domenico per la cava in oggetto indicata per una superficie complessiva di Ha 0.65,80 e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente di cui alla relazione n. 40 del 10/07/2015;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di Autorizzare, per quanto sopra la Ditta D'ELIA Domenico con sede legale in S. Giorgio J. (TA) alla

Via Donizett n. 2, fino al 30.07.2020 - p. IVA: 00976330738, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85 e s. m. i., alla coltivazione della cava di calcarenite in località "Palombara" del Comune di Taranto sez. B (TA) in catasto al Fg. 23 particella n. 140 per una superficie catastale di Ha 0.65,80, in ampliamento alle p.lle nn. 93, 94, 110, 111, 112, 139 e 202 del Fg. 23, già autorizzate alla coltivazione mineraria ex art. 8 l.r. 37/85, con Dec/Dir n. 79 del 29.09.2000 e Determinazione del Dirigente di proroga n. 124 del 23.09.2010. L'area interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da n. 4 vertici da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastro da 3 a 6 così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. deve provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato;
- b. la Ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta allegata all'istanza, alla V.I.A., nonché alle prescrizioni imposte dai vari Enti;
- c. realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi" e "Sparo Mine-Limite di Sicurezza", qualora sia previsto l'impiego di esplosivo ed, inoltre, l'apposizione dei pilastri come sopra indicato;
- d. garantire in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;
- e. condurre i lavori di coltivazione della cava e a realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto approvato dall'Ufficio Attività Estrattive in data 30.11.2012 prot. AOO_160_0029130, integrato in data 04.09.2013 prot. AOO_160_125454;
- f. trasmettere al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, ai sensi della DGR n. 234/2013, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011
- g. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
 - la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava di cui al sub 2;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si ridetermina l'importo di € 100.000,00= (euro centomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.07.2022, per l'adozione degli obblighi derivanti

dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. il presente provvedimento è valido fino al 30.07.2020 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

m. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente alla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

n. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

o. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

p. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

q. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

r. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

s. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

t. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;
- e) sarà notificato in copia alla ditta D'ELIA Domenico ed al Sindaco del Comune di Taranto;
- f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- g) Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia;

Il presente atto, composto da n° 9 (nove) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. Angelo Lefons
